

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



Verbale di intesa

Disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati Inps

Roma, 23.12.2014

PER L'INPS

Il Direttore Generale

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Organizzazione

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di gestione

Il Direttore Regionale per la Calabria

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

CISL/FP

firmato

UIL/PA

FILP

firmato

ANMI FEMEPA

firmato

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

FLEPAR

firmato

FP CIDA

firmato

Le parti

In considerazione di quanto disposto dall'articolo 9 (*Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici*) della legge 114 del'11 agosto 2014 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90

Convengono quanto segue

1. La corresponsione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'INPS è definita, su base nazionale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, gli avvocati hanno diritto a una quota pari al 90% delle competenze professionali poste a carico delle controparti, ed effettivamente riscosse, per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia, transazione o lodo arbitrale o di accordi raggiunti a seguito di procedure di conciliazione, mediazione o negoziazione assistita.
3. Il residuo 10% di suddette competenze professionali è destinato per metà al Fondo per l'assistenza e l'educazione degli orfani del personale INPS e per l'altra metà a borse di studio per i praticanti forensi presso l'Avvocatura dell'Istituto.
4. La liquidazione degli importi di cui al punto 2, al netto degli oneri riflessi dovuti per legge, sarà effettuata nei mesi di aprile, agosto e dicembre con l'erogazione di acconti da quantificare sulla base dell'andamento delle riscossioni rilevato rispetto all'anno solare in corso, e comunque per un importo massimo complessivo non superiore al 90% dell'andamento medesimo.
5. Il saldo sarà erogato nel mese di giugno dell'anno successivo e salvo conguaglio a seguito della corresponsione del saldo della retribuzione di risultato dell'anno di riferimento, tenuto conto del limite retributivo e del limite del trattamento economico complessivo di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 9 della legge 114/14.
6. Con decorrenza 1 gennaio 2015, nei procedimenti instaurati innanzi ad ogni Autorità giurisdizionale definiti con pronuncia passata in giudicato o comunque divenuta irrevocabile o lodo arbitrale, e nelle controversie definite con accordi raggiunti a seguito di procedure di conciliazione, mediazione o negoziazione assistita, sempre che favorevoli all'Istituto, e senza la condanna delle spese a

carico delle controparti, sono corrisposti a favore degli avvocati, esclusivamente attraverso sistemi informatici di parcellazione, i compensi professionali che sarebbero stati liquidati a carico del soccombente, calcolati sulla base dei valori dei corrispondenti parametri previsti dal DM n. 55 del 10 marzo 2014.

7. La liquidazione di detti compensi avverrà nei limiti di cui al successivo punto 25.
8. Alla compilazione delle parcelle si dovrà provvedere esclusivamente attraverso sistemi informatici.
9. Al fine di assicurare uniformità di comportamenti, l'Avvocato Coordinatore Generale dell'Istituto propone, per ciascuna delle diverse tipologie di questioni, le voci di parcella e gli importi corrispondenti ai valori dei parametri previsti dal DM n. 55 del 10 marzo 2014 e quelli che saranno successivamente emanati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il Direttore Generale rilascia specifica autorizzazione. In caso di aggiornamento dei parametri secondo le procedure vigenti, il Coordinatore Generale Legale provvede alla revisione delle diverse tipologie di questioni per l'adeguamento dei relativi compensi, su specifica autorizzazione del Direttore generale.
10. Con riferimento all'andamento delle parcelle, rilevato esclusivamente attraverso i sistemi informatici dell'Istituto, si procederà alla liquidazione di acconti, rispettivamente, nei mesi di maggio, settembre e gennaio, per un importo massimo complessivo non superiore al 90% del richiamato andamento. La liquidazione definitiva avverrà nel mese di ottobre dell'anno successivo e salvo conguaglio a seguito della corresponsione del saldo della retribuzione di risultato dell'anno di riferimento, tenuto conto del limite retributivo e del limite del trattamento economico complessivo di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 9 della legge 114/14. Tanto la liquidazione degli acconti quanto quella del saldo annuale è subordinata alla determinazione trimestrale delle percentuali medie di realizzazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 4 del presente regolamento, calcolate sulla base delle risultanze trimestrali dei sistemi informativi dell'Istituto.
11. I compensi di cui al punto 6 ove liquidati ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sono corrisposti con applicazione dei soli limiti di cui all'art. 9, comma 1 (limite retributivo) e comma 6 secondo periodo (stanziamento 2013), della legge 114/2014. A tal fine avranno apposita evidenza nella procedura informatica di gestione del contenzioso.
12. Nel rispetto delle norme vigenti in materia, le competenze di cui ai precedenti articoli verranno ripartite, a favore di tutti i legali in servizio al momento del passaggio in giudicato o di irrevocabilità delle statuizioni, secondo i seguenti coefficienti:

- Avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio: coefficiente 3,00
- Avvocati con più di tre anni di servizio: coefficiente 2,10
- Altri Avvocati: coefficiente 1,00.

13. Per il raggiungimento dei 3 o 15 anni di servizio sarà presa a riferimento la data di decorrenza dei periodi continuativi in qualità di professionista legale, computando, come non utili, i periodi interruttivi del servizio che ricadono nei periodi interessati.

14. L'importo individuale derivante dall'applicazione dei predetti coefficienti verrà liquidato, sulla base delle risultanze trimestrali dei sistemi informativi dell'Istituto e della conseguente percentuale media di realizzazione, da parte di ciascun legale, dei seguenti parametri qualificanti l'obbligazione professionale, in relazione agli affari al medesimo assegnati:

- costituzione dell'Istituto in tutti i giudizi affidati all'Avvocatura, ad eccezione di quelli per i quali sussistano cause ostative debitamente motivate;
- presenza in giudizio nella totalità dei procedimenti affidati da realizzare anche attraverso la sostituzione con altro Avvocato dell'Ente o di altri Enti previdenziali, con un praticante avvocato ovvero con Avvocati del libero foro quali sostituti d'udienza e/o domiciliatari;
- parcellazione, esclusivamente attraverso sistemi informatici, di tutti i procedimenti definiti;
- regolare e tempestivo aggiornamento dei sistemi informativi e di comunicazione circa lo stato del contenzioso e l'attività svolta successivamente all'acquisizione del ricorso/atto introduttivo.

15. Gli importi di cui al comma precedente verranno liquidati nelle seguenti misure:

- 35%, nel caso di una percentuale media di realizzazione dei predetti parametri ricompresa tra il 20 ed il 35%;
- 60%, nel caso di una percentuale media di realizzazione dei predetti parametri ricompresa tra il 36 ed il 60%;
- 85%, nel caso di una percentuale media di realizzazione dei predetti parametri ricompresa tra il 61 e l'85%;
- 100%, nel caso di una percentuale media di realizzazione dei predetti parametri ricompresa tra l'86 ed il 100%.

16. Non si dà luogo alla liquidazione dei compensi professionali a fronte di percentuali medie di realizzazione dei predetti parametri inferiori al 20%, salva l'ipotesi di cui al successivo comma.
17. Per gli avvocati cui sono stati assegnati nel corso dell'anno di interesse un numero di affari legali superiori al 100% della media nazionale le percentuali medie di realizzazione dei predetti parametri sono ridotte del 20%; per gli avvocati cui sono stati assegnati nel corso dell'anno di interesse un numero di affari legali superiori al 200% della media nazionale, le percentuali medie di realizzazione dei predetti parametri sono ridotte del 30%.
18. Eventuali competenze residue saranno ripartite in base alla percentuale media di realizzazione del parametro qualificante l'obbligazione professionale di ciascun legale.
19. Gli importi individuali risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali nonché alle ritenute erariali previste dalle vigenti disposizioni di legge.
20. In caso di assenze dal servizio che comportano la mancata o ridotta attribuzione dello stipendio, come nei casi di "Aspettativa per dottorato di ricerca", "Aspettativa per la SSPA", "Comando in altra amministrazione", "Aspettativa e/o permesso carica pubblica non retribuita", non si dà luogo alla liquidazione dei compensi professionali ovvero l'importo individuale è proporzionato in egual misura.
21. Qualora, in occasione della corresponsione dei saldi dei compensi professionali in argomento le percentuali medie di realizzazione dei parametri siano tali da determinare la corresponsione in misura ridotta degli importi in liquidazione, questa avverrà previo contraddittorio in merito con l'avvocato interessato.
22. I nuovi assunti, il personale transitato in mobilità o in posizione di comando da altra amministrazione e i legali degli enti soppressi e incorporati in Istituto successivamente al 1 gennaio 2015 hanno diritto a partecipare al riparto dei compensi dopo quattro mesi dalla data di conferimento della procura generale alle liti.
23. Le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi.
24. Al pagamento delle competenze a carico dell'Amministrazione nonché per quelle poste a carico della controparte si provvede attingendo allo specifico capitolo di bilancio.
25. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i compensi professionali a carico dell'Amministrazione sono erogati agli avvocati dell'Istituto nei limiti dello

stanziamento relativo all'anno 2013 al netto degli oneri riflessi dovuti per legge. L'eventuale eccedenza rispetto al limite annuo di cui al presente comma non può costituire in alcun modo credito a favore degli stessi professionisti e, pertanto, non può essere presa in considerazione per il calcolo degli importi dovuti allo stesso titolo per gli anni successivi.

26. I compensi professionali di cui ai punti 2 e 6 sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 114/2014 e possono essere corrisposti in misura non superiore al trattamento economico complessivo percepito da ogni avvocato (art. 9, comma 7, l. 114/2014). Da tale ultimo limite sono esclusi i compensi relativi alle controversie soggette al regime di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..

Le parti concordano altresì

Sulla necessità che venga convocato nell'immediato un tavolo tecnico bilaterale al fine di realizzare l'implementazione, la semplificazione e la unificazione delle procedure informatiche di gestione del contenzioso, comprese quelle relative alle magistrature speciali.

Sull'opportunità che, in applicazione del disposto dell'art. 9, comma 5, della legge 114/2014 citata, si proceda alla definizione dei criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi da operare, ove possibile, attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

Sull'opportunità di riconvocarsi qualora sulla materia in esame dovessero essere emanate nuove norme di legge che, mutando il contesto di riferimento, rendano necessario un tempestivo aggiornamento del verbale di accordo.

Infine, con il presente accordo e fatta salva l'approvazione definitiva del *"Adeguamento del regolamento sulla disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell'Inps ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, nella legge 114/2014"* i cui effetti decorrono a far data dall'1/01/2015, le parti coinvolte nel giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato (NRG 10151/2011) si danno reciprocamente atto del superamento della conflittualità esistente in merito alla disciplina di erogazione degli onorari legali definita con determina presidenziale n. 89 del 9 agosto 2010.

Le parti si impegnano, altresì, ad intraprendere le iniziative dirette ad ottenere la dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in

ordine al menzionato ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato (VI sez., n. R.G.10151/11)".